



FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale



Roma, 16 giugno 2020

Dott. Massimo PARISI
Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del D.A.P. - R O M A

Dott. Vincenzo STARITA
Direttore Generale del Personale e
delle Risorse del DGMC - R O M A

e p. c. :

Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del D.A.P. - R O M A

Pres. Gemma TUCCILLO
Capo del D.G.M.C. - R O M A

**Oggetto: Nuovo P.C.D. Mobilità Polizia penitenziaria.
Osservazioni della FNS CISL.**

Egredi Direttori Generali,
con la presente siamo a formalizzare alcuni degli aspetti principali che sono già stati oggetto di nostra esposizione nella recente riunione del 10 giugno al DAP.

Iniziamo con il ribadire che a nostro parere il termine di presentazione delle vacanze organiche esistenti (art. 2 comma 1) deve essere comunicato entro il 30 settembre di ogni anno e non al 31 dicembre come proposto. Così come confermiamo ed auspichiamo che il Nuovo PCD non sia riservato solo alla Mobilità Ordinaria annuale a domanda per le sole Sedi penitenziarie, bensì per Tutte le Sedi di Servizio previste dai vari Decreti Ministeriali ove sia stabilita una dotazione organica di personale del Corpo. Le legittime aspirazioni del Personale ad una mobilità verso altre Sedi non deve essere preclusa tra Sedi Intra-moenia ed Extra-Moenia, anche perché il consolidarsi di una propria posizione in graduatoria di mobilità non è automaticamente presupposto di trasferimento. Certo è che comunque riconosciamo l'esigenza che eventuali Sedi di servizio possano richiedere forme di Mobilità Straordinaria per la quale prevedere specifici requisiti al di fuori di quelli normalmente sanciti per quella ordinaria.

Prima di passare al resto dell'articolato del Nuovo PCD serve ribadire che, in considerazione della sopraggiunta proposta del DGMC, circa il prevedere una specifica tutela per chi proviene dalla "Specializzazione Minorile", la FNS CISL accoglie l'ipotesi che nella pubblicazione delle vacanze organiche al 30 settembre di ogni anno si preveda all'art. 2 anche un ulteriore comma che possa così recitare: " In considerazione della specializzazione del trattamento dei detenuti minorenni e per le sole vacanze degli IPM, il 50% dei posti è riservato al Personale appartenente al DGMC".

All'articolo 5 comma 4 chiediamo di prevedere nuovamente (aspetto scomparso nella nuova proposta del DAP) l'obbligo delle Direzioni di confermare alla DGPR l'avvenuta affissione pubblica nelle Sedi, divulgando altresì alle OO.SS. rappresentative la graduatoria provvisoria. Stesso art. 5, ma al comma 6, prevedere che la Commissione di revisione sia composta anche da almeno due tra i Dirigenti del Corpo.

Sul termine ultimo per l'ultimazione dei lavori della graduatoria definitiva (art. 5 comma 8) la richiesta della FNS CISL è che questo avvenga perentoriamente entro il 30 giugno.

Analogamente al comma 4 – sempre dell'art. 5 – chiediamo che anche per la graduatoria definitiva venga ripristinato l'obbligo di conferma dell'avvenuta pubblicazione, fornendone copia alle OO.SS. rappresentative del Personale.

Per quanto riguarda l'articolo 6 della proposta si propone la seguente diversa formulazione dello stesso:

c.1 Il dipendente collocato in graduatoria definitiva di mobilità può presentare domanda di revoca in qualsiasi momento del periodo di vigenza della graduatoria medesima.

c. 2 Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda l'Amministrazione pubblica, tramite sito istituzionale, un apposito avviso, con decorrenza dei termini di notifica nelle stesse modalità degli articoli precedenti del presente PCD. In tal caso il dipendente potrà revocare tassativamente entro 15 giorni dalla notifica/pubblicazione la propria aspirazione al trasferimento, venendo così espunto dalla graduatoria definitiva vigente. Decorso tale termine non potranno essere accolte ulteriori revoche.

All'articolo 8 i Commi 2 e 3 (Rapporti Informativi e Ricompense) per la FNS CISL sono da eliminare dalla proposta perché tali aspetti non hanno alcuna attinenza con una materia quale è la Mobilità a Domanda del Personale.

Sempre all'art. 8 ma al comma 5 si chiede di aggiungere la parola "ulteriormente" riguardo all'attribuzione di punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00 per coloro che siano stati trasferiti d'Ufficio per motivi di servizio.

Rispetto al punteggio proposto in punti 4 - all' art. 9 comma 1 punto a) – per il servizio prestato nelle Sedi Disagiate, elencate nella bozza di PCD, si chiede di prevedere una differenziazione solo per la Sede di Gorgona Isola con punti 8. Chiaramente tali punteggi andranno attribuiti per ogni anno con il criterio diviso in dodicesimi in base all'effettiva permanenza del dipendente nella Sede Disagiata.

Su punto b) dello stesso art. 9 comma 1 si chiede questa nuova trascrizione: "Il personale che abbia espletato servizio presso il GOM (fino ad 8 anni di permanenza) punti 2,00 per ogni anno di servizio.

Aspetto diverso riguarda il comma 4 dello stesso articolo 9 che per quanto ci riguarda deve essere espunto dalla proposta di nuovo PCD. Riteniamo infatti che il Personale del GOM debba trovare una risposta "Premiale", dalla propria partecipazione ad un servizio di così importante valore specialistico, in un ambito diverso quale quello economico contrattuale e/o delle ricompense in carriera.



FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale



CISL

All'articolo 11 comma 7 (condizioni di famiglia) si chiede di rivedere la previsione che il limite di distanza non sia di "non oltre 90 km" ma bensì di "non oltre 150 km" come recente giurisprudenza ha espresso quale distanza sulla quale orientarsi.

Per un aspetto innovativo del Nuovo PCD rispetto a quello attualmente vigente, legato alla "soppressione delle Sedi di Servizio" (articolo 12) prospettiamo una riformulazione complessiva del comma 1 di detto articolo, nella seguente previsione: "Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un Reparto, al Dipendente che vi era assegnato, quando è disposta una Assegnazione Temporanea d'Ufficio, si attribuiscono 10 punti a decorrere dal primo Interpello Nazionale di Mobilità utile".

Relativamente invece al comma 4 dello stesso art. 12 si chiede una riformulazione perché quello proposto risulta incomprensibile. Non riteniamo infatti che il Provveditore Regionale competente per territorio, riguardo alla Sede in soppressione, possa distribuire le Unità di personale della Sede stessa in altre del proprio Distretto; una cosa infatti è quella che il Provveditore ripartisca i "Posti di Unità di Organico" della Sede soppressa tra le Sedi del Distretto, mentre le nuove assegnazioni del Personale non rientrano tra le materie Provveditoriali ma bensì tra quelle Dipartimentali.

Confidando nel Vostro interessamento alle questioni segnalate attendiamo di conoscere la riformulazione della proposta di Nuovo PCD per il successivo confronto.

Cordiali saluti.

Ing. Pompeo MANNONE